

IL DIRITTO PENALE RIPRISTINATORIO TRA PRESENTE E FUTURO

Angelo Merlin
Presidente | Assoreca



1. LA FUNZIONE RIPRISTINATORIA NEL DIRITTO PENALE AMBIENTALE

- Nel diritto penale ambientale, il ripristino e la bonifica si pongono come istituti multiformi e multifunzionali. Infatti, possono avere i seguenti connotati: obblighi di *facere* la cui inosservanza è punita a titolo di omissione; circostanze attenuanti ad effetto speciale; cause di non punibilità; condizioni per la sospensione condizionale della pena, l'oblazione e la messa in prova; sanzionatorio.
- Devono essere considerati:
 1. Il reato **contravvenzionale** per l'inadempimento all'obbligo di comunicazione del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (art. 257 d.lgs. 152/06 comma 1° capoverso); ipotesi che fa riferimento ad una situazione in cui non è ancora dato sapere se è doveroso procedere con l'attività di bonifica (tipica situazione di pericolo)
 2. Il reato **contravvenzionale** per l'omessa esecuzione (nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali con il superamento delle CSR, cioè a fronte di una situazione dannosa da eliminare) del progetto di bonifica approvato (art. 257 d.lgs. 152/06 comma 1)
 3. Il **delitto** di omessa bonifica previsto dall'art. 452-*terdecies* c.p., introdotto nel codice penale dalla legge 68/2015

4. L'ipotesi speciale (art. 452-*decies* c.p.) di circostanza attenuante (che prevede una riduzione di pena dalla metà a due terzi) "*per chi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica.....*" applicabile in caso di contestazione: (a) dei delitti contenuti al Titolo VI-*bis* del c.p. (introdotto dalla legge 68/2015), (b) del delitto di associazione a delinquere aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies* del c.p., (c) del delitto di traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 452-*quaterdecies* del c.p.
5. Interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dal giudice con sentenza di condanna o in sede di patteggiamento, come condizione per usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p.
6. L'inclusione del delitto di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.) tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/01 (in vigore dal 9 agosto 2025 a seguito dell'emanazione del decreto legge 8 agosto 2025, n. 116) che supera, così, un «*profilo debole*» della riforma del 2015 in quanto è proprio la persona giuridica a possedere la capacità economica e organizzativa per confrontarsi con il rischio per le matrici ecologiche e per sopportare in costi del rispetto delle norme a tutela dell'ambiente,

2. L'IMPORTANZA DEL RIPRISTINO NELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203

- Nel recepire la direttiva comunitaria sulla tutela penale dell'ambiente 2024/1203 (cfr. art.9 legge 13 giugno 2025 n. 91) il nostro Stato dovrà prevedere sia confronti dell'autore dei nuovi reati che verranno introdotti (art. 5 comma 3° lett. a)) che nei confronti delle persone giuridiche (art. 7 comma 2° lett. a)) l'obbligo di «*ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo se il danno è reversibile*»
- Il nostro legislatore ha, quindi, una straordinaria occasione per **coordinare** in maniera più precisa l'obbligo ripristinatorio previsto dalla disciplina del danno ambientale contenuta nella Parte VI del d.lgs. 152/06 con le misure di ripristino previste dalla disciplina della bonifica dei siti contaminati (art. 240, comma 1°, lett. q) del d.lgs. 152/06), rendendo, così, questa tipologia sanzionatoria sempre «*più efficace*» (cfr. Considerando 31 della direttiva)
- Sarebbe altresì opportuno che, al procedimento amministrativo di bonifica, venissero apportate tutte quelle modifiche procedurali necessarie a consentire (quantomeno) il rispetto «*certo*» dei tempi indicati dal primo comma dell'art. 452 *decies*, comma 1°, del c.p. (le condotte riparatorie debbono essere poste in essere prima dell'apertura del dibattimento penale e durare, al massimo, per i successivi tre anni)

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- Il diritto ambientale, anche in sede penale, ha sviluppato una sempre più marcata funzione **ripristinatoria**
- Molteplici sono i profili giuridici complessi e delicati che vengono affrontati in questo contesto (es. successione tra amministratori di una Società in contesti di inosservanza all'obbligo di ripristino, possibili responsabilità omissive a carico del funzionario pubblico per il mancato intervento della PA che non sia dipesa da mancanza di risorse economiche, etc....)
- Anche se le sanzioni di natura ripristinatoria non appaiono da sole in grado di realizzare le finalità preventive-dissuasive e retributive tipiche delle sanzioni penali, sono comunque in grado di offrire un contributo utile in tal senso svolgendo un necessario ruolo di tipo integrativo
- E' quindi assolutamente fondamentale, in una prospettiva *de jure condendo*, incentivare un coinvolgimento proattivo dei soggetti responsabili (ipotizzando, ad es., il potenziamento di accordi amministrativi su tempi e modalità di esecuzione degli interventi)
- E' anche giunto di momento di assicurare preventivamente (ad es. mediante strumenti economici, garanzie, obblighi assicurativi) la disponibilità di risorse per provvedere al ripristino ambientale dei siti dove si svolgono attività industriali (così come prevede il Considerando 27 della direttiva 2004/35/CE)